



PARCHEGGIO AUTO NON CUSTODITO A PAGAMENTO

Validità regolamento dal 1° Aprile 2006

REGOLAMENTO

Art. 1) L'utente, nell'entrare con il veicolo nella zona adibita a parcheggio, dovrà munirsi del relativo scontrino d'ingresso e conservarlo sino al momento del ritiro del mezzo.

Art. 2) L'utente è tenuto a parcheggiare il veicolo entro gli appositi spazi delimitati dalle strisce, in caso contrario lo stesso riconosce alla Società il diritto di rimuovere il veicolo le cui spese saranno a totale carico dell'utente.

Art. 3) È fatto divieto tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, animali e/o altri oggetti che possano, per qualsiasi ragione, costituire pericolo o invito al furto.

Art. 4) La Società non è responsabile:

- Per i danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati.
- Per il furto consumato/tentato degli autoveicoli in sosta all'interno dei parcheggi.
- Per i furti consumati/tentati e/o i danni ai bagagli, valori o altri oggetti lasciati all'interno dei veicoli o sugli stessi compresi gli accessori amovibili.

Art. 5) La Società è responsabile per i danni all'autoveicolo derivanti da fatti e cose imputabili al proprio personale. L'indennizzo dovuto è soggetto ad una franchigia assoluta di € 150 per ogni sinistro e per ogni veicolo danneggiato che resta a carico dell'utente.

Art. 6) La sosta massima consentita è fissata in 90 giorni, decorso tale termine l'autoveicolo potrà essere rimosso.

Art. 7) Il pagamento del prezzo relativo al parcheggio dovrà essere effettuato prima del ritiro dell'autoveicolo.

Art. 8) Il mancato pagamento autorizza la Società a detenere il veicolo ai sensi dell' art. 2756 c.c., l'importo dovuto sarà quello risultante dalle tariffe stabilite dalla Società affisse all'ingresso dell'area riservata al parcheggio e si intendono conosciute ed accettate da parte dell'utente che voglia usufruire del parcheggio medesimo.

Art. 9) In caso di smarrimento dello scontrino da parte dell'utente, qualora lo stesso non possa fornire la prova dell'effettiva permanenza, il veicolo si considera parcheggiato nell'ora immediatamente successiva all'ultimo

censimento delle autovetture in sosta che la Società esegue con scadenza quindicinale. In tal caso perciò l'uscita dell'autoveicolo sarà consentita dietro il pagamento di una tariffa di parcheggio pari al periodo intercorrente tra il ritiro e la data del censimento da cui l'autovettura non risulta elencata e previa esibizione dei documenti validi comprovanti il possesso del veicolo.

Art. 10) Il rilascio di fattura può essere richiesto solo al momento del pagamento previa compilazione da parte dell'utente dell'apposito modulo di richiesta.

Il modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile (pena la mancata emissione del documento) e con tutti i dati necessari all'emissione della fattura.

Art. 11) L'orario di apertura e chiusura della cassa è fissato **dalle ore 06.00** fino **alle ore 24.00**, e comunque (in caso di ritardo) fino all'arrivo dell'ultimo volo della notte, oltre tali orari non sarà possibile ritirare autoveicoli in sosta.

Art. 12) Nel ritirare lo scontrino di ingresso del parcheggio l'utente da atto di aver preso cognizione e di accettare tutte le norme contenute nel presente regolamento impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.